



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Emanato con D.R. n. 193 del 03/10/2005
Modifiche emanate con D.R. n. 502 del 27/11/2024

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e modalità di accesso

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia (di seguito "Ateneo"), in conformità ai principi generali dell'ordinamento e nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
2. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
3. L'accesso all'impiego sulla base delle peculiarità del posto da ricoprire avviene mediante:
 - mobilità ai sensi della normativa di legge;
 - concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, che garantisca in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - avviamento a selezione tramite nominativi inviati dai Centri per l'Impiego, previo riscontro del possesso di indici di idoneità determinati dall'Ateneo in relazione alla professionalità richiesta;
 - chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla Legge n. 68/1999, previa verifica dell'idoneità alle mansioni da svolgere;
 - utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre Pubbliche Amministrazioni, sulla base di apposita convenzione;
 - procedure selettive di progressione verticale, riservate al personale dipendente dell'Ateneo, per le cui modalità di svolgimento si rimanda a quanto contenuto nello specifico Regolamento in materia.

Art. 2 Criteri generali

1. Le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, nel rispetto delle normative vigenti, si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
 - adeguata pubblicità volta alla massima partecipazione e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità e celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti;
 - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
 - garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento sul lavoro;
 - garanzia del diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, secondo quanto indicato al successivo art. 3;
 - garanzia del diritto alla riservatezza;
 - modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai candidati/e con disabilità accertata e/o invalidità certificata e/o con accertati disturbi specifici dell'apprendimento di avvalersi dei benefici previsti dalla normativa;
 - rispetto della pianificazione dei fabbisogni di personale e dei vincoli di spesa.

Art. 3 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali

1. Ai/candidati/e è garantito il diritto di accesso agli atti delle procedure di reclutamento, a norma delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo vigenti in materia.
Il bando individua il responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.



Il diritto di accesso viene contemperato con il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003.

2. I dati personali dichiarati dai/le candidati/e per la partecipazione alle procedure di reclutamento saranno trattati dall'Ateneo in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia, esclusivamente per le finalità inerenti alle procedure stesse.

Nei singoli bandi viene inserito il riferimento all'apposita informativa pubblicata nel sito web di Ateneo.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI

Art. 4 Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore Generale e resi pubblici mediante:

- avviso pubblicato nel Portale unico del reclutamento (di seguito "Portale InPA") disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it;
- pubblicazione nel sito web di Ateneo e nell'Albo online di Ateneo.

2. Il bando deve indicare:

- a) la tipologia di procedura selettiva, il numero dei posti messi a concorso e l'area professionale;
- b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
- c) le percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
- d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
- e) la tipologia delle prove di esame, l'eventuale prova preselettiva, nonché le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento;
- f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- g) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede delle prove;
- h) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio e le relative modalità e termini di dichiarazione e presentazione;
- i) nel caso di concorsi per titoli ed esami, i titoli oggetto di valutazione, con indicazione del punteggio massimo attribuibile, nonché i termini e le modalità di presentazione o di autocertificazione degli stessi, ai sensi del successivo art. 8;
- l) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- m) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
- n) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento, con decreto direttoriale motivato, debitamente notificato all'interessato;
- o) le modalità di versamento del contributo per la partecipazione al concorso, da corrispondere a pena di esclusione.

Art. 5 Domanda di ammissione al concorso

1. La domanda, da inviare a pena di esclusione entro e non oltre la scadenza indicata nel bando, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale InPA, previa registrazione nel Portale stesso e inserimento dei documenti e informazioni richiesti nel bando.

2. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'Ateneo non è altresì responsabile del mancato recapito nel caso in cui il/la candidato/a abbia indicato nella domanda di partecipazione un indirizzo di posta elettronica non certificata, in quanto in tale circostanza non è possibile avere garanzia circa l'avvenuto recapito.

3. Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare, a pena di esclusione dal concorso, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando in conformità al successivo art. 6.



Art. 6 Requisiti di ammissione

1. Alla data di scadenza per la presentazione della domanda e a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici previsti dalle norme e dai CCNL di comparto vigenti, è richiesto il possesso di requisiti specifici per l'accesso a ciascuna area professionale, consistenti in titoli di studio, rilasciati da scuole o università (istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti), come di seguito indicati:

AREA DEGLI OPERATORI

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerge il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

AREA DEI COLLABORATORI

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

AREA DEI FUNZIONARI

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea triennale o specialistica secondo il D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea triennale o magistrale di cui al D.M. 270/2004.

AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004, nonché abilitazione professionale e/o particolare qualificazione professionale risultante da titoli post-universitari (diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di II livello) e/o da un'esperienza professionale biennale maturata in un determinato settore, qualora ciò risponda a specifiche esigenze della struttura alla quale sarà destinato il personale EP.

2. Il bando di concorso potrà determinare, in relazione alle professionalità da selezionare, le specifiche tipologie di titolo di studio richiesto per l'accesso e/o ulteriori requisiti professionali specifici.

3. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Art. 7 Titoli di preferenza e riserve

1. I titoli di preferenza sono quelli indicati nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

2. L'Ateneo garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.

Art. 8 Autocertificazione

1. All'atto della domanda di partecipazione al concorso il/la candidato/a dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva, nonché, nel caso di concorsi per titoli ed esami, dei titoli ammessi a valutazione di merito, mediante inserimento nel Portale InPA dei documenti e delle informazioni richiesti nel bando.

Eventuali certificati medici da allegare non possono essere sostituiti da autocertificazione.

2. Le pubblicazioni scientifiche, nonché eventuali altri lavori richiesti nei concorsi per titoli ed esami, per essere valutabili non possono essere sostituiti da autocertificazione. Il/la candidato/a è pertanto tenuto ad allegarli alla domanda, secondo le modalità individuate nel bando.

3. Il/la candidato/a dovrà fornire tutti i dati necessari per l'individuazione, la valutazione e l'accertamento della veridicità dei dati dichiarati.



CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 9 Preselezione

1. L'ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da forme di preselezione, ove previsto dal bando. A tal fine, l'Ateneo ha facoltà di ricorrere all'ausilio di società specializzate, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.
2. Il bando di concorso individua la modalità di pubblicizzazione del calendario delle prove, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente Regolamento ed il numero di candidati collocati nella graduatoria di preselezione che sarà ammesso alle prove concorsuali. Il predetto numero potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria.
3. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 10 Tipologia e contenuti delle prove d'esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di congruità rispetto all'Area professionale del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere conoscenze di base omogenee valide per tutti.
2. Le prove d'esame consistono in prove articolate come segue:
AREA DEGLI OPERATORI
- Una prova scritta o pratica e una prova orale.
AREA DEI COLLABORATORI
- Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.
AREA DEI FUNZIONARI e AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA'
- Almeno una prova scritta, eventualmente anche a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.

Le suddette prove potranno svolgersi anche con l'ausilio di strumenti informatici e digitali.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta/pratica o, ove previste più prove, in ciascuna delle prove scritte, un punteggio non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Per i concorsi con valutazione dei titoli, si rimanda al successivo art. 11.

3. I bandi di concorso prevederanno l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati all'Area professionale del posto messo a concorso.
4. Le prove scritte potranno consistere anche in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.
5. L'Ateneo potrà prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

Art. 11 Tipologia dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami

1. In caso di concorso per titoli ed esami il bando indicherà le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile. I titoli autocertificati dal/dalla candidato/a verranno presi in considerazione dalla Commissione solo se contenenti tutti gli elementi utili alla loro valutazione; in caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio.
2. Ai titoli non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30 punti. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo l'espletamento della prova orale, limitatamente ai candidati che l'abbiano superata, sulla base dei



criteri fissati dalla Commissione in occasione della seduta preliminare. L'Ateneo procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 Comunicazione del calendario delle prove d'esame

1. Il calendario delle prove sarà pubblicato con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque nel sito web di Ateneo.

2. La modalità di comunicazione ai candidati del calendario delle prove dovrà essere precisata nel bando, salvo il caso in cui il calendario non sia già contenuto nel bando stesso, garantendo in ogni caso il preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data stabilita per l'espletamento delle prove. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei/delle candidati/e; pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilite comporta l'esclusione dal concorso. Con gli stessi mezzi saranno date tutte le comunicazioni ai candidati.

3. Nel caso in cui le prove di esame siano articolate in più turni è consentito, a discrezione della Commissione, l'anticipo o il posticipo del turno di convocazione di un candidato se quest'ultimo ne abbia fatta espressa richiesta scritta per gravi e comprovati motivi, presentata non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta. La commissione decide a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione al concorrente.

Art. 13 Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Direttore Generale e sono composte da un Presidente e da due membri esperti, scelti secondo criteri di trasparenza e di rotazione, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a concorso.

2. Non possono far parte delle commissioni:

- a. ai sensi dell'art 35 D.Lgs n. 165/2001, i componenti degli organi di governo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- b. ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs n. 165/2001, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del libro II del Codice penale;
- c. coloro i quali si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 51 del Codice di procedura civile e all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 1172/1948.

3. Il Presidente e i membri delle Commissioni vengono scelti tra il personale docente, ricercatore, dirigente o tecnico-amministrativo dell'Ateneo, ovvero tra esperti esterni all'Ateneo. I componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo devono appartenere ad una Area professionale pari o superiore a quella del posto bandito. Almeno un terzo dei posti di componente, salvo motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne.

4. Il presidente e i membri delle commissioni, se consentito dalle norme in vigore durante la procedura concorsuale, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. I componenti della Commissione, il cui rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa nel corso dei lavori della medesima, cessano dall'incarico salvo conferma del soggetto competente alla nomina.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale appartenente alle Aree dei Collaboratori, Funzionari o Elevate professionalità e, comunque, appartenente almeno all'Area immediatamente inferiore al posto messo a concorso.

6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, di informatica e per le materie speciali. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o in relazione all'elevato numero dei candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.



La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

7. Al Presidente, ai membri ed al Segretario delle Commissioni esaminatrici sono corrisposti i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Art. 14 Formazione della graduatoria di merito ed approvazione degli atti

1. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come sottoindicato e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui al presente Regolamento, è approvata con decreto del Direttore Generale e resa pubblica mediante:

- avviso pubblicato nel Portale unico del reclutamento (di seguito "Portale InPA") disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it;

- pubblicazione nel sito web di Ateneo e nell'Albo online di Ateneo.

La votazione finale è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nell'eventuale valutazione dei titoli.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve e delle preferenze.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo di Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace nei termini di legge e ad essa può essere fatto ricorso per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori posti vacanti. L'Ateneo si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie anche per assunzioni a tempo determinato (pieno o parziale), senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. L'Ateneo può stipulare apposite convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni per la condivisione delle graduatorie tra i rispettivi enti.

Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

1. Sulla base delle esigenze dell'Ateneo e nel rispetto delle limitazioni poste dalla normativa vigente e dalle risorse finanziarie disponibili, i/le candidati/e dichiarati vincitori, e gli idonei in caso di scorrimento di graduatoria, saranno invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. di comparto e previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno produrre o attestare i dati richiesti dall'Ateneo in base alla normativa vigente in materia.

L'idoneità fisica all'impiego, requisito essenziale per l'assunzione in servizio, sarà accertata mediante visita medica ai sensi del D. Lgs. 81/2008, effettuata dal medico competente dell'Ateneo.

Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio entro il termine previsto, senza giustificato motivo, decade dall'assunzione e dalla graduatoria.

CAPO IV

Art. 16 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e quelle relative allo svolgimento dei concorsi e alle altre forme di assunzione presso le pubbliche amministrazioni nonché il C.C.N.L. di comparto.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo d'Ateneo on-line nel sito istituzionale.